Una SIM promuove e colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza il servizio di gestione di portafogli. Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, in tale situazione la SIM deve valutare che una specifica operazione realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente?

- A: Sì, sempre
- B: Solo se si tratta di un cliente professionale
- C: Solo se il valore del portafoglio da gestire supera i 500.000 euro
- D: No, poiché il servizio è promosso da una Sim e non da una banca

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le banche italiane e di paesi terzi possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari e di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari?
 - A: Sì, sia le banche italiane che quelle di paesi terzi possono farlo, se autorizzate allo svolgimento del servizio di assunzione a fermo
 - B: Sì, se, tra l'altro, dispongono di almeno 5 succursali dislocate nel territorio della Repubblica italiana e di una rete di almeno 50 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
 - C: No, solo le banche italiane possono farlo
 - D: Sì, ma le banche di paesi terzi devono aver ottenuto una specifica autorizzazione dall'Autorità bancaria europea

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Quale delle seguenti affermazioni, riferite all'offerta fuori sede, è corretta ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?
 - A: Alle banche è consentita l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento
 - B: L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore
 - C: L'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze, costituisce offerta fuori sede
 - D: L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari consegnati all'investitore comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere anche da soggetti diversi dal cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

- Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), quale delle seguenti affermazioni è corretta?
 - A: Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, tra l'altro, promuove e colloca prodotti finanziari e presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari
 - B: I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano
 - C: Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede
 - D: L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve essere svolta nell'interesse di non più di 5 soggetti abilitati

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela:
 - A: diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato
 - B: diverse dalla pubblicità, che comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato
 - C: compresa la pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato
 - D: diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente, ma quella di un suo incaricato

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: NO

- Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede chiama al telefono un cliente per promuovere dei fondi comuni di investimento. Il cliente si dichiara esplicitamente contrario a tale promozione. In tale situazione, secondo l'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente:
 - A: deve interrompere immediatamente tale promozione
 - B: può provare a promuovere gli stessi fondi contattando il cliente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata
 - C: può richiamare il cliente non prima che siano trascorsi 6 mesi per promuovere gli stessi fondi
 - D: può richiamare tale cliente non prima che siano trascorsi 3 mesi per promuovere gli stessi fondi

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

- Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, se una banca effettua la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza del servizio di gestione di portafogli presso clienti al dettaglio:
 - A: deve ottenere dai clienti informazioni in merito alla loro situazione finanziaria
 - B: può presumere che i clienti abbiano il livello di conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi inerenti alla gestione del loro portafoglio
 - può presumere che i clienti siano finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento se il valore del portafoglio supera i 500.000 euro
 - D: non deve chiedere informazioni volte a determinare se il servizio fornito corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente se il valore del portafoglio è inferiore a 50.000 euro

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: SI

- Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di offerta fuori sede, per quanti giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dell'investitore, è sospesa l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede?
 - A: Sette giorni
 - B: Trenta giorni
 - C: Quindici giorni
 - D: Dieci giorni

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- 9 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, gli agenti di cambio e i GEFIA UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività di investimento?
 - A: Sì, possono farlo sia gli agenti di cambio che i GEFIA UE
 - B: Solo i GEFIA UE possono farlo
 - C: No
 - D: Solo se ricevono specifica autorizzazione dalla Consob e dalla Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Una SIM promuove e colloca il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tale situazione, ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, la SIM deve richiedere ai clienti informazioni in merito alla loro conoscenza ed esperienza, al fine di determinare se il servizio è appropriato?
 - A: Sì, sempre
 - B: No, la SIM non deve effettuare alcuna valutazione circa le conoscenze e le esperienze dei clienti
 - C: Deve farlo solo se non è autorizzata a svolgere il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti
 - D: No, deve effettuare la cosiddetta valutazione di adequatezza e non quella di appropriatezza

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

- 11 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le SIM e le società di gestione del risparmio possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività di investimento?
 - Sì, possono farlo sia le società di gestione del risparmio che le SIM
 - B: No, solo le banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento possono farlo
 - C: Sì, ma devono disporre di una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di almeno 1.000 professionisti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari
 - D: No, solo le società di gestione del risparmio e le banche italiane possono farlo

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- 12 Quale delle sequenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)?
 - Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale
 - B: I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede possono detenere denaro dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano
 - Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede
 - L'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta nell'interesse di un numero di soggetti non inferiore a cinque

Livello: 2

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Pratico: NO

- 13 Una banca UE con succursale in Italia promuove e colloca il servizio di gestione di portafogli mediante tecniche di comunicazione a distanza. Un cliente della banca si rifiuta di fornire informazioni circa la propria tolleranza al rischio. Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, la banca:
 - A: non può promuovere il servizio di gestione di portafoglio al cliente
 - B: può comunque promuovere il servizio al cliente se si tratta di un cliente al dettaglio e il valore del portafoglio è inferiore a 100.000 euro
 - può comunque promuovere il servizio se il cliente, almeno, fornisce informazioni sulla sua situazione C:
 - D: può promuovere il servizio solo se riceve una specifica autorizzazione dalla Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: SI

- 14 Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le banche di paesi terzi possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari?
 - Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti A: dell'emittente
 - B: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini
 - C: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti
 - D: No, solo le banche italiane e le SIM possono farlo

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

15 Ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A: Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede
- B: L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può essere svolta nell'interesse di due soggetti abilitati
- C: I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei potenziali clienti del soggetto per cui operano
- D: Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale

Livello: 2

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 3 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le società di gestione del risparmio e le SICAV possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR?
 - A: Sì, in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 109 della medesima delibera
 - B: No, possono solamente effettuare l'offerta fuori sede di quote o azioni di OICR
 - C: Solamente le società di gestione del risparmio possono farlo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del TUB
 - D: Solamente le SICAV possono farlo

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede contatta telefonicamente un potenziale cliente per fissare un appuntamento. Il cliente si dichiara momentaneamente non interessato. In tale situazione il consulente, ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018:
 - A: può provare a contattare successivamente il cliente
 - B: può riprovare a contattare il potenziale cliente ma solo via e-mail
 - C: deve interrompere la prosecuzione della promozione e del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di tale potenziale cliente per i prossimi 12 mesi
 - D: può riprovare a contattare il potenziale cliente ma solo su espressa indicazione del soggetto abilitato per cui opera

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: SI

18

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, a quale dei seguenti servizi devono essere autorizzate le imprese di paesi terzi diverse dalle banche affinché possano procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari?
 - A: Al servizio di assunzione a fermo
 - B: Al servizio di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
 - C: Al servizio di consulenza in materia di investimenti
 - D: Al servizio di negoziazione per conto proprio

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, una banca UE con succursale in Italia autorizzata allo svolgimento del servizio di assunzione a fermo può procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari?
 - A: Sì, e può procedere anche alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari
 - B: No, mai
 - C: Solo se dispone di una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di almeno 100 professionisti
 - D: Solo se si tratta di prodotti finanziari a breve scadenza

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede invia un'e-mail a un potenziale cliente in cui effettua la promozione di prodotti finanziari. Il cliente si dichiara esplicitamente contrario a tale promozione. Ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, in questa situazione il consulente:
 - A: deve immediatamente interrompere la promozione di tali prodotti
 - B: trascorsa una settimana, può comunque contattare il cliente via posta prioritaria per proporre i medesimi prodotti
 - C: deve avvisare il soggetto abilitato per cui opera di tale fatto
 - D: trascorsi quindici giorni, può contattare telefonicamente il cliente per proporre nuovamente i medesimi prodotti

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: SI

- La Sim Alfa intende procedere alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di servizi e attività di investimento prestati dall'intermediario Beta. Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, Alfa può farlo?
 - A: Sì, se è autorizzata allo svolgimento del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
 - B: Sì, se è autorizzata allo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini
 - C: No, in nessun caso
 - D: Sì, se è autorizzata allo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: SI

- 22 Un cliente si dichiara esplicitamente contrario alla prosecuzione della promozione di prodotti finanziari da parte di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede mediante tecniche di comunicazione a distanza. Ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente:
 - A: deve immediatamente interrompere la promozione
 - B: deve interrompere la promozione entro i successivi cinque giorni lavorativi
 - C: informa il soggetto abilitato per conto del quale opera
 - D: chiede le motivazioni della decisione e prova a far cambiare idea al cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

- Ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nel prospetto informativo relativo a prodotti e servizi qualificati come 'etici' o 'socialmente responsabili', i soggetti abilitati forniscono informazioni circa:
 - A: gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile
 - B: gli obiettivi in relazione ai quali il prodotto è qualificato come etico, ma non i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù dei suddetti obiettivi
 - C: l'obbligatoria destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati, ed eventualmente la relativa misura
 - D: l'eventuale adesione a codici di autoregolamentazione, promossi dalla Consob

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 124 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di offerta fuori sede, una impresa di investimento UE che intende offrire fuori sede fondi pensione aperti si deve avvalere di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede?
 - A: Sì, sempre
 - B: Solo se la prestazione a scadenza dei fondi pensione offerti è legata, almeno per il 50%, a indici dei mercati finanziari
 - C: Sì, dopo aver ottenuto specifica autorizzazione dalla COVIP
 - D: No, mai

Livello: 2

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Pratico: NO

- Alfa è un intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e intende procedere alla promozione e al collocamento di servizi e attività di investimento prestati da un altro intermediario Beta. Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, ciò è possibile se:
 - A: Alfa è autorizzato allo svolgimento del servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
 - B: Alfa è autorizzato allo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti
 - C: Alfa è autorizzato allo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini
 - D: Beta è autorizzato allo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: SI

- Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari forniscono ai clienti informazioni perché essi possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni:
 - A: si riferiscono anche all'intermediario e ai relativi servizi
 - B: sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque trimestrale, per i primi cinque anni del periodo di investimento
 - C: si riferiscono agli strumenti finanziari ma non alle strategie di investimento proposte
 - D: sono pubblicate in apposite sezioni dei siti della Banca d'Italia e della Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Ai sensi dell'articolo 137 della delibera Consob 20307 del 2018, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati sono tenuti a fornire informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio?

- A: Sì, con riferimento ai dodici mesi precedenti
- B: Sì, se è richiesto dai codici di autoregolamentazione promossi dal Ministero dell'Interno ai quali i soggetti abilitati sono obbligati ad aderire
- C: Sì, se è richiesto dalla Consob
- D: No, sono tenuti a fornire solo le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3 lettera a), del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di:

- A: assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
- B: esecuzione di ordini per conto dei clienti
- C: gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
- D: negoziazione per conto proprio

Livello: 2

29

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 4 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e le società di gestione UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività di investimento?
 - A: Sì, possono farlo sia le società di gestione UE che le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento
 - B: No, solo le banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento possono farlo
 - C: No, solo le società di gestione del risparmio e le SIM possono farlo
 - D: Sì, ma solo se dispongono di una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di almeno 100 professionisti

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), costituisce offerta fuori sede:

- A: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento
- B: l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze
- C: l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze
- D: l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2quinquies e 2-sexies, dello stesso Testo Unico della Finanza

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- Se un cliente si dichiara esplicitamente contrario allo svolgimento della promozione e del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte di un soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, il soggetto abilitato:
 - A: deve immediatamente interrompere la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza
 - B: può continuare la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza se si tratta della prima dichiarazione del cliente
 - C: può ricontattare il cliente attraverso tecniche di comunicazione a distanza solo dopo un periodo di almeno 2 anni
 - D: può ricontattare il cliente attraverso tecniche di comunicazione a distanza solo dopo un periodo di almeno 5 anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: SI

32

- Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede contatta telefonicamente un cliente al fine di effettuare la promozione e il collocamento di strumenti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza. Ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018:
 - A: il cliente può dichiarare esplicitamente di essere contrario allo svolgimento della promozione e del collocamento
 - B: non è necessario fornire espressa indicazione della possibilità per il cliente di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni, se si tratta di un cliente al dettaglio
 - C: il cliente deve comunicare la sua intenzione di accettare l'investimento in tali strumenti finanziari entro cinque giorni lavorativi dalla telefonata
 - D: l'attività di promozione e collocamento può continuare solo se il cliente accetta un appuntamento entro cinque giorni lavorativi dalla telefonata

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

- Quale delle seguenti affermazioni, riferite all'offerta fuori sede, è corretta ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?
 - A: L'offerta di propri strumenti finanziari, rivolta ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze, non costituisce offerta fuori sede
 - B: L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore
 - C: L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari non comporta la nullità dei relativi contratti
 - D: L'offerta fuori sede di strumenti finanziari non può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, a quali dei seguenti servizi devono essere autorizzate le banche UE con succursale in Italia affinché possano procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari?
 - A: Al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
 - B: Al servizio di negoziazione per conto proprio e di consulenza in materia di investimento
 - C: Al servizio di consulenza in materia di investimenti e a quello di ricezione e trasmissione di ordini
 - Al servizio di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in tema di offerta fuori sede, l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari consegnati all'investitore comporta:
 - A: la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente
 - B: la nullità dei relativi contratti, che può sempre essere fatta valere da chiunque
 - C: la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro nei confronti dell'intermediario
 - D: la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dall'intermediario con parere favorevole della Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

36 Il signor Rossi, cliente della banca Alfa, ha dichiarato esplicitamente di opporsi al ricevimento di comunicazioni a distanza. In tale situazione, in base all'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018:

- Nessuna ulteriore comunicazione può essere inviata al signor Rossi
- B: Alfa può utilizzare comunque il fax per effettuare promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti del signor Rossi
- Alfa può riprendere l'attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti del signor Rossi dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi
- Alfa può utilizzare comunque la posta elettronica certificata per effettuare promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti del signor Rossi

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: SI

- 37 Ai sensi dell'art. 30, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
 - dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di OICR
 - B. solo dalle SGR e dalle banche
 - C: solo dalle Sim
 - D. dalle Sgr, dalle società di gestione UE e dalle Sicav, ma non dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di OICR

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- 38 Ai sensi dell'articolo 127 della delibera Consob 20307 del 2018, nell'effettuare la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza del servizio di gestione di portafogli, un intermediario a ciò abilitato:
 - A: deve sempre ottenere dai clienti al dettaglio informazioni in merito ai loro obiettivi di investimento
 - B: può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento se il valore del portafoglio supera i 100.000 euro
 - non è tenuto a conoscere il livello di istruzione dei clienti nei confronti dei quali viene effettuata la promozione e il collocamento, se si tratta di clienti al dettaglio
 - deve comunque mandare un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede a casa del cliente, nel caso egli sia classificabile come cliente al dettaglio

Livello: 2

39

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, la promozione di fondi comuni di investimento effettuata da un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede mediante telefono a un cliente professionale costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza?
 - A: No
 - B: Sì, se il consulente lavora per una Sim italiana
 - Sì, se effettuata al di fuori della sede legale del soggetto abilitato per conto del quale il consulente lavora C:
- D: Sì, se il cliente si trova in una regione diversa da quella in cui si trova la sede legale del soggetto abilitato per conto del quale il consulente lavora

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Ai sensi del comma 5 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, la promozione di fondi azionari effettuata nei confronti di una impresa di assicurazione, classificata come cliente professionale, costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza?

- A: No
- B: Sì, se l'impresa di assicurazione si trova in una regione diversa da quella in cui è localizzata la sede legale del soggetto abilitato per conto del quale lavora chi effettua la promozione
- C: Sì, se i fondi azionari investono in paesi emergenti
- D: Sì, se avviene al di fuori della sede legale del soggetto abilitato per conto del quale lavora chi effettua la promozione

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: NO

- In base all'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, un cliente di una banca può opporsi allo svolgimento nei suoi confronti della promozione e del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte della banca stessa?
 - A: Sì, sempre
 - B: No, solo un potenziale cliente può farlo
 - C: No, essendo cliente della banca
 - D: Sì, ma solo se si tratta di un cliente al dettaglio

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le banche italiane e le imprese di investimento UE con succursale in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari?
 - A: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
 - B: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli
 - C: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti
 - D: No, solo le banche italiane possono farlo

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Una banca italiana promuove e colloca il servizio di consulenza in materia di investimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Un cliente della banca si rifiuta di fornire informazioni circa la propria situazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, la banca:
 - A: non può promuovere il servizio di consulenza
 - B: può promuovere il servizio di consulenza ma riservandosi di raccogliere le informazioni in un secondo momento
 - C: può promuovere il servizio solo se autorizzata in via eccezionale dalla Consob
 - D: può promuovere il servizio di consulenza se il cliente fornisce almeno informazioni sui suoi obiettivi di investimento

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. Secondo lo stesso articolo, è corretto affermare che ai clienti è:

- A: sempre fornita indicazione della possibilità di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni
- B: fornita indicazione della possibilità di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni solo se si tratta di clienti al dettaglio
- C: fornita indicazione della possibilità di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni solo se la promozione e il collocamento sono effettuati da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con meno di tre anni di esperienza
- D: fornita indicazione della possibilità di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni solo per alcuni tipi di prodotti finanziari

Livello: 2

Materia: Contenuto:

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 4 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, la società Poste Italiane

 Divisione Servizi di Banco Posta può procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche
 di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività di investimento?
 - A: Sì
 - B: No, solo le banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento possono farlo
 - C: No, solo le SIM possono farlo
 - D: No, solo gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB possono farlo

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di fondi pensione aperti?
 - A: Sì, sia le SIM che le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono farlo
 - B: Sì, ma devono aver ottenuto una specifica autorizzazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: No, solo le banche italiane possono farlo
 - D: Sì, se, tra l'altro, dispongono di almeno 10 succursali dislocate nel territorio della Repubblica italiana

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 124 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di offerta fuori sede, una Sim che intende offrire fuori sede servizi accessori si deve avvalere di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede?
 - A: Sì, sempre
 - B: No, mai
 - C: Dipende dal tipo di servizio accessorio
 - D: Sì, previa autorizzazione della Consob e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Livello: 2

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

- sedi o dipendenze, costituisce offerta fuori sede?
 - A: No, mai
 - B: Solamente se si tratta di una SICAV che ha sede in uno Stato non UE
 - C: Solamente se si tratta di una SICAV che ha sede in uno Stato UE
 - D: Sì, sempre

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- 50 Secondo il comma 4 dell'art. 30 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), ove l'offerta fuori sede abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi di:
 - assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente o di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
 - ricezione e trasmissione di ordini o di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione B:
 - C: negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti
 - D: consulenza in materia di investimenti e di negoziazione per conto proprio

Livello: 2

51

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 124 della delibera Consob 20307 del 2018, nel caso in cui la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta svolga l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, deve avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede?
 - A: Sì, sempre
 - B: Solo se l'offerta fuori sede riguarda prodotti emessi dalla stessa società e previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - Solo se l'offerta fuori sede riguarda prodotto di terzi collocati da Poste Italiane Divisione Servizi di Banco Posta
 - D: No, mai

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, la società Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta può procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari e di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari?

- A: Sì, se autorizzata a svolgere il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
- B: No, può farlo solo una impresa di investimento UE
- C: Sì, ma può collocare tali prodotti e servizi solo presso i clienti professionali e le controparti qualificate
- D: No, possono farlo solo le Sim e le banche italiane

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 4 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le banche UE con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività di investimento?
 - A: Sì, e possono farlo anche le società di gestione UE
 - B: Sì, ma devono disporre di una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di almeno 100 professionisti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari
 - C: No, solo le banche italiane, le SIM e le società di gestione del risparmio possono farlo
 - D: No, tale attività è riservata in Italia agli intermediari domestici e ai GEFIA UE

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- In base all'art. 31 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:
 - A: può promuovere e collocare contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede
 - B: può svolgere la sua attività nell'interesse di due soggetti abilitati
 - C: promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ma non può ricevere e trasmettere le istruzioni dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari
 - D: non può detenere denaro, ma solo strumenti finanziari, dei clienti del soggetto per cui operano

Livello: 2

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 3 dell'articolo 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le compagnie di assicurazione e le SICAF possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR?
 - A: Solo le SICAF possono farlo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 109 della medesima delibera
 - B: Sì, purché abbiano una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di almeno 100 professionisti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari
 - C: No, solo le banche italiane possono farlo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 107 del TUF
 - D: No, solamente le società di gestione del risparmio possono farlo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del TUB

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Sì, se è svolta da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo unico dei consulenti D. finanziari

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: NO

59 Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, un intermediario che promuove e colloca i propri servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza fornisce al cliente informazioni riferite ai costi e oneri connessi con periodicità regolare, e comunque almeno:

> Α: annuale B: mensile C: quindicinale

D: bimestrale

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Materia:

60

Ai sensi del comma 1 dell'art. 136 della delibera Consob 20307 del 2018, nella redazione dei contratti relativi ai servizi di investimento nei confronti dei clienti al dettaglio, relativi a prodotti e servizi qualificati come 'socialmente responsabili', le imprese di assicurazione forniscono informazioni circa:

- le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio
- B: l'eventuale adesione a codici di autoregolamentazione, promossi dall'IVASS
- l'obbligatoria destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati, ma non necessariamente la relativa misura
- le caratteristiche in relazione alle quali il prodotto è qualificato come "socialmente responsabile", ma non i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù delle suddette caratteristiche

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- 61 Ai sensi del comma 1 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, le SIM e le imprese di investimento UE con succursale in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari?
 - A: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
 - B: No
 - C: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di negoziazione per conto proprio
 - D: Sì, se autorizzate allo svolgimento del servizio di gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Pratico: NO

- 62 Una banca contatta un cliente al dettaglio via telefono al fine di promuovere e collocare uno strumento finanziario. In tale situazione, ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, la banca:
 - è tenuta a fornire al cliente, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché egli possa A: ragionevolmente comprendere la natura dello strumento
 - B: fornisce al cliente informazioni circa i costi e gli oneri connessi solo se il cliente lo richiede
 - C: non è tenuta a fornire informazioni sui rischi dello strumento finanziario in quanto la contrattazione non si è ancora conclusa
 - D: può sottolineare i vantaggi dello strumento finanziario senza fornire indicazione di eventuali rischi rilevanti

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: SI

63

- Ai sensi dell'articolo 137 della delibera Consob 20307 del 2018, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come 'etici' o 'socialmente responsabili', le imprese di assicurazione forniscono informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura con riferimento:
 - A: ai dodici mesi precedenti
 - B: ai tre mesi precedenti
 - C: ai sei mesi precedenti
 - D: al mese precedente

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di offerta fuori sede:

- A: il diritto dell'investitore di recedere senza spese nei sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto, purché le azioni siano negoziate in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea
- B: le imprese di investimento UE possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob
- C: l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari consegnati all'investitore nell'offerta fuori sede comporta l'annullabilità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente e dalla Consob
- D: costituisce offerta fuori sede anche l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, dello stesso Testo Unico della Finanza

Livello: 2

Sub-contenuto: Offerta fuori sede

Pratico: NO

- Un cliente riceve una telefonata dalla sua banca volta a promuovere la sottoscrizione di un prodotto finanziario. Il cliente si dichiara non interessato a tale prodotto. Ai sensi dell'art. 126 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:
 - A: può successivamente telefonare allo stesso cliente per promuovere a distanza un altro prodotto finanziario
 - B: non può successivamente telefonare allo stesso cliente per promuovere a distanza un altro prodotto finanziario
 - C: non può chiedere al cliente di fissare un appuntamento
 - D: non può intraprendere ulteriori tentativi di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di tale cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti impiego di comunicazione a distanza

Pratico: SI

66

- Secondo l'articolo 124 della delibera Consob 20307 del 2018, nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento, le imprese di investimento UE e le banche si devono avvalere di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede?
 - A: Sì, per adempiere le prescrizioni relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori
 - B: No, mai
 - C: Solo nel caso in cui l'impresa di investimento non abbia più di dieci dipendenti e la banca sia costituita in forma giuridica di società di persone
 - D: L'impresa di investimento deve, ma la banca non è obbligata se ottiene una specifica autorizzazione dalla Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Ruolo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Ai sensi dell'art. 127 della delibera Consob 20307 del 2018, nella promozione e collocamento di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza, una banca fornisce al cliente:

- A: o potenziale cliente, laddove pertinente, una descrizione della politica seguita in materia di conflitti di interesse in tempo utile, prima della prestazione dei servizi di investimento
- B: entro trenta giorni dall'inizio della prestazione dei servizi, informazioni circa le lingue nelle quali il cliente può comunicare con la banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni
- C: i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione del servizio
- D: dettagli circa la politica sui conflitti di interesse, tramite un sito internet, su richiesta della Consob, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione del servizio

Livello: 2

Sub-contenuto: Svolgimento

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 125 della delibera Consob 20307 del 2018, una SIM e una impresa di investimento UE con succursale in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di fondi pensione aperti?
 - A: Sì, sia la SIM che l'impresa di investimento UE con succursale in Italia possono farlo
 - B: Sì, ma devono disporre di una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di almeno 500 professionisti
 - C: No, possono farlo solo per fondi pensione chiusi
 - D: Solo la SIM può farlo

Livello: 2

Sub-contenuto: Soggetti